



ISTITUTO COMPRENSIVO "Galileo Ferraris"

Scuole di Livorno Ferraris, Saluggia, Sant'Antonino
LIVORNO FERRARIS – 13046 - Viale IV Novembre,
16

Tel - 0161 47236 / 271, 421577 – CF 93005220020
vcic80500n@istruzione.it –
vcic80500n@pec.istruzione.it

[HTTP://WWW.ICLF.EDU.IT](http://www.iclf.edu.it)



PROT. N.	5905	Cartella	All. n.		Livorno Ferraris, 19 SETTEMBRE 2023
----------	-------------	----------	---------	--	--

Ai/Alle docenti
Al personale ATA
Alle famiglie
Agli alunni e alle alunne
AI DSGA
Al Sito web della scuola

➔ **ATTI – SITO WEB-**

OGGETTO:	DISPOSIZIONI DI SICUREZZA PER L'UTILIZZO DEI CANCELLI DI ACCESSO E DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI/DELLE ALUNNI/E
-----------------	--

Al fine di evitare l'intrusione di estranei nei locali scolastici e di tutelare la sicurezza e l'incolumità degli alunni

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO gli artt. 2047 e 2048 c.c. sui doveri di vigilanza del personale docente e ATA

VISTO il CCNL vigente;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

TENUTO CONTO che tra gli specifici doveri della Dirigente Scolastica rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza e vigilanza sulla loro applicazione

EMANA

la seguente Direttiva sulle misure organizzative di seguito riportate:

- 1) Accesso ai locali scolastici e disposizioni di sicurezza per l'utilizzo dei cancelli;
- 2) Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica;
- 3) Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino all'aula e al termine delle lezioni dall'aula all'uscita dall'edificio;
- 4) Vigilanza dei collaboratori scolastici;
- 5) Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti;
- 6) Vigilanza durante la ricreazione;
- 7) Vigilanza prima, durante e dopo la mensa;
- 8) Vigilanza durante il tragitto aula /palestra/ laboratori;
- 9) Vigilanza durante l'uscita temporanea degli alunni dalla classe;
- 10) Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso";

- 11) Vigilanza nelle entrate posticipate e uscite anticipate;
- 12) Vigilanza nell'uso delle attrezzature.

1) ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI E DISPOSIZIONI DI SICUREZZA SULL'UTILIZZO DEI CANCELLI

È vietata la presenza nei locali dell'Istituzione scolastica – prima, durante e al termine delle attività didattiche e para-didattiche – di qualsiasi estraneo. Per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia espressamente autorizzata dalla Dirigenza o assolutamente giustificata da adempimenti correnti. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, es. genitori e/o visitatori, deve essere limitata al periodo di tempo necessario.

I collaboratori scolastici, unitamente al personale di Segreteria, dovranno essere particolarmente attenti a garantire il rispetto degli orari di apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria, affinché la permanenza degli utenti nei locali scolastici sia limitata agli adempimenti da porre in essere.

Tutti i cancelli di accesso ai locali scolastici dell'intero Istituto dovranno rimanere sempre chiusi al pubblico.

Tutti coloro che entreranno nei locali scolastici, dovranno suonare il citofono dell'ingresso pedonale e, sia in entrata che in uscita, assicurarsi della corretta chiusura, alle loro spalle, del **cancello** o **del portone di accesso**.

È fatto obbligo ai collaboratori scolastici in servizio di vigilare circa la idonea chiusura di tutti i cancelli e degli accessi all'edificio e di garantire una continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi.

Gli alunni devono rispettare rigorosamente l'orario d'ingresso/di uscita e le entrate/uscite dedicate per lo scaglionamento.

I cancelli/i portoni di accesso all'Istituto saranno aperti per consentire l'entrata degli alunni all'orario stabilito per ogni plesso e rimarranno aperti per cinque/dieci minuti dopo l'ingresso degli alunni, dopo tale orario i cancelli e/o i portoni saranno richiusi a cura del personale ATA in servizio.

Cancelli e/o portoni dell'Istituto dovranno poi essere riaperti, a cura del personale ATA in servizio, negli orari di uscita. L'uscita delle classi dovrà comunque avvenire in modo ordinato, evitando situazioni che possano minare la sicurezza degli alunni.

Cinque minuti dopo l'orario di uscita, il personale ATA in servizio provvederà alla chiusura dei cancelli.

Coloro che fruiscono di attività che si svolgono di **pomeriggio** nei locali scolastici dovranno sempre suonare il citofono e, sia in entrata che in uscita, assicurarsi che il cancello/portone alle loro spalle venga correttamente chiuso.

L'entrata della scuola deve essere vigilata sempre da un collaboratore che ha il dovere di identificare i visitatori, accertarsi delle motivazioni della visita e fornire le dovute informazioni sugli orari e modalità di ricevimento del pubblico. Il collaboratore dovrà registrare i visitatori.

Il collaboratore accompagnerà in Segreteria o in presidenza nei giorni e tempi stabiliti, soltanto coloro i quali saranno stati autorizzati; in caso di situazioni urgenti, riferirà agli interessati per ricevere adeguate indicazioni operative.

2) VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

In via generale, si rammenta che fra i doveri del personale docente vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati. Tale obbligo, che certo caratterizza la funzione docente grava però, se pure nei limiti fissati dal CCNL 2006-2009 e successive integrazioni contrattuali, anche sul personale A.T.A. Tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (ex art. 25 D. Lgs. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici.

Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera solo se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento ingiustificato. La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, per **validi motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe**, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009 e successive integrazioni contrattuali). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

3) VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO ALL'AULA E AL TERMINE DELLE LEZIONI DALL' AULA ALL' USCITA DALL'EDIFICIO

L'entrata degli allievi negli edifici e pertinenze della scuola avviene al suono della campanella. Non è consentito, salvo autorizzazione della Dirigente o suoi delegati, l'ingresso o la permanenza degli allievi all'interno dell'Istituzione scolastica in anticipo sull'orario d'ingresso e dopo quello d'uscita. Al fine di controllare l'ingresso e l'uscita degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio e alla fine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata o all'uscita degli stessi dalle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in aula 5mn prima dell'ingresso degli alunni. (CCNL 2006-2009 art 29 comma 5). Al termine delle stesse, gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare gli alunni sino al cancello di uscita.

L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Gli alunni devono essere consegnati, all'uscita da scuola, solo ed esclusivamente al genitore o a persona adulta delegata con apposito atto di delega firmato dall'esercente la patria potestà e depositato agli atti della scuola e solo dopo che se sia stata accertata l'identità.

I genitori o le persone da loro delegate, sono tenuti ad attendere l'uscita dei propri figli all'esterno delle pertinenze della scuola. E' consentita l'uscita autonoma alle ore 14:00 degli allievi solo in virtù dell'AUTORIZZAZIONE ALL'USCITA AUTONOMA ORE 14:00 DA PARTE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI ex lege n. 172/2017.

In mancanza di autorizzazione all'uscita autonoma, in caso di assenza del genitore all'uscita o del suo delegato, trascorsi 10 minuti il docente affida l'alunno al collaboratore scolastico ed avvisa il collaboratore del Dirigente che provvede a contattare la famiglia. Il collaboratore vigila l'alunno in attesa dell'arrivo del genitore o suo delegato. In caso di ritardo prolungato e di impossibilità di comunicare con i genitori e/o familiari, si procederà ad avvertire le forze dell'ordine preposte. Dopo il terzo ritardo del genitore, il docente informa la Dirigenza al fine di contattare la famiglia dell'alunno e eventualmente, gli organi giudiziari a tutela dei minori. Il richiamo al rispetto della puntualità vale anche per i ritardi in orario di ingresso. Le presenti disposizioni riguardano l'attività scolastica nel suo complesso, comprese le eventuali attività pomeridiane.

4) VIGILANZA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Il dovere di vigilanza è un compito che rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA, art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A). Il CCNL del comparto scuola individua, infatti, per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo, nonché nelle fasi di ingresso a scuola e di uscita

5) VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

Durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ogni piano sono tenuti a supportare i docenti, vigilando sulle aule interessate al cambio, ciò al fine di garantire una continua vigilanza sugli alunni.

I docenti si sposteranno nelle varie aule rapidamente al fine di non far gravare sul personale docente la sorveglianza di più classi ai piani. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone avviso ai collaboratori del Dirigente Scolastico. In mancanza dell'insegnante di classe assente per qualunque motivo, e fino al momento in cui entrerà in servizio l'insegnante supplente, il personale collaboratore scolastico o gli insegnanti delle classi viciniori devono provvedere alla vigilanza degli alunni sino all'arrivo della sostituzione.

Il docente che inizia il servizio durante la mattinata è tenuto ad arrivare davanti alla porta dell'aula 5 minuti prima dell'inizio della lezione; il docente che termina il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula ordinatamente e li accompagneranno fino al cancello/portone dedicato. Si sottolinea che ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli di altre classi, quando richiesto dall'osservanza delle regole scolastiche e da motivi di sicurezza dovuti a comportamenti non consoni.

6) VIGILANZA DURANTE LA RICREAZIONE

I docenti provvederanno alla vigilanza nelle classi e i collaboratori scolastici vigileranno nel corridoio del settore di competenza e nei bagni. In caso di allontanamento per necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza. Durante la ricreazione i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza. Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo. Le aule, che rimangono vuote, devono essere chiuse o sorvegliate dai docenti in servizio sulla classe, per evitare la scomparsa di oggetti o atti di vandalismo da parte di altri alunni. Qualora il gruppo-classe si trovi in giardino/cortile, il compito della sorveglianza è assegnato ai docenti che vigileranno sugli alunni controllando che non si allontanino. Durante gli intervalli sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...). Gli alunni dovranno sempre seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici; per prevenire possibili incidenti la vigilanza dovrà essere particolarmente attenta, ovvero:

- ✓ il personale dovrà controllare tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione;
- ✓ dovranno essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono verificarsi facilmente incidenti o eventuali danni alle strutture ed agli arredi.

7) VIGILANZA DURANTE LA MENSA

Tutte le attività prima, durante e dopo la mensa scolastica devono essere costantemente vigilate da parte del **personale scolastico**. La **scuola** deve infatti garantire, durante il tempo dedicato alla refezione, l'assistenza educativa mediante il personale docente e l'assistenza materiale attraverso il personale ATA.

Gli **insegnanti** in servizio durante la mensa devono vigilare costantemente sugli alunni e, a tal motivo, è necessario che siedano al tavolo degli alunni e consumino i pasti insieme a loro. Inoltre essi non sono autorizzati a svolgere operazioni di servizio, di riordino e di pulizia. Quest'ultime attività spettano esclusivamente al personale addetto del servizio mensa.

Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni a una adeguata igiene personale e, durante il pranzo, controlleranno ed educeranno a comportamenti corretti.

8) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/LABORATORI

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

9) VIGILANZA DURANTE L'USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe solo in caso di necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro.

I collaboratori scolastici, situati nei corridoi di pertinenza, vigileranno sulle permanenze nei servizi intervenendo in caso di comportamenti non corretti.

Si rammenta, inoltre, che è fatto divieto di consentire, favorire o promuovere l'allontanamento degli allievi dall'aula, **con espresso divieto di procedere all'allontanamento di allievi dall'aula per motivi disciplinari.**

10) VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni con disabilità o alunni particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Gli alunni con gesso, stampelle ecc. devono entrare ed uscire dalle lezioni 5 minuti **dopo** gli altri alunni, accompagnati da un collaboratore scolastico.

All'entrata il genitore/accompagnatore attenderà l'entrata degli alunni, al fine di non distogliere il collaboratore dalla vigilanza dell'ingresso, poi consegnerà l'alunno/a alla collaboratrice scolastica che l'accompagnerà in classe, utilizzando l'ascensore se occorresse.

11) VIGILANZA NELLE ENTRATE POSTICIPATE e NELLE USCITE ANTICIPATE

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e sono ammessi alla frequenza delle lezioni, saranno accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. In caso di ritardi ripetuti (non oltre i 3 ritardi) il docente è tenuto ad informare la Dirigente scolastica. Quando le entrate posticipate assumono una certa continuità nel tempo devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o d'chi esercita la responsabilità genitoriale.

Nessun alunno può essere consegnato prima del termine delle attività se non a fronte di autorizzazione del Dirigente Scolastico o del collaboratore delegato. Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere richiesta per iscritto dal genitore. Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando l'alunno al collaboratore scolastico, solo nel momento in cui è presente a scuola il genitore o la persona delegata al ritiro. Il collaboratore scolastico è quindi tenuto ad accompagnare l'alunno dal genitore. Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dalla Dirigente Scolastica, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

12) VIGILANZA NELL'USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.L.G.S. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei laboratori;
- Informare gli alunni su eventuali rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i e registrare le entrate apponendo la firma nell'apposito registro;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;

- verificare l' idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni segnalando eventuali danni /rotture al docente incaricato all'assistenza tecnica (Animatore digitale);
- controllare che gli studenti usino gli strumenti tecnologici in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Maria Rita La Porta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L.VO 39/1993